



# COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
SETTORE AFFARI GENERALI

Ordinanza Sindacale n° 51

Del 05/12/2025

OGGETTO: Cattura N 1 (uno) cane randagio

## IL SINDACO

- **Considerato** che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1° della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;
- **Visto** il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3^ IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della Regione ;
- **Che** tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e "g" del decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
- **Vista** la comunicazione del Comando Polizia Municipale prot 17729 del 03/12/2025 a firma del ISP Capo Cracchiolo Pietro con la quale si comunica la necessità di ricovero di un cane randagio bisognoso di cure mediche privo di microchip trovato in Viale S. Cataldo altezza Pizzeria Mamaitas
- **COSNSIDERATO** che il Comune di Trappeto ha stipulato apposita convenzione per l'anno 2025 con il Rifugio Sanitario di Vaglia Francesca con sede in Carini via Gorizia nr 69 P.I 05078740825 ed in possesso dell'autorizzazione sanitaria nr. 5693/05;
- **Visto l'art. 69 O.R.E.L.** che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene;
- **Ritenuto** urgente ed indifferibile provvedere al ricovero del cane randagio in argomento;

**ORDINA**

1. Il ricovero di nr.1 (uno) cane randagio presso Rifugio Sanitario di Vaglia Francesca con sede in Carini via Gorizia nr 69 P.I 05078740825 abilitata per le necessarie cure e conseguente e la successiva reimmissione nel Territorio Comunale, previa certificazione rilasciata dal veterinario della medesima struttura.
2. Incaricare il Comando Polizia Municipale per i provvedimenti consequenziali all'adozione della presente ordinanza.

**Dalla Residenza Municipale li**

 **IL SINDACO**  
**SANTO COSENTINO**